

Codice A1813B

D.D. 11 agosto 2021, n. 2337

Demanio idrico. R.D. 523/1904 L.R. N. 12/2004, D.P.G.R. 14/R/2004 e s.m.i. Concessione demaniale per un attraversamento torrente Fisca in Comune di Lombardore (TO), con condotta dell'acqua potabile di collegamento tra la rete Smat di Volpiano e Lombardore (TO) - (prog. ATO 11, 13177) Fascicolo TO/AT/5624 - Autorizzazione Idraulica n° 5570/2021- Richiedente:Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



ATTO DD 2337/A1813B/2021

DEL 11/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Demanio idrico. R.D. 523/1904 L.R. N. 12/2004, D.P.G.R. 14/R/2004 e s.m.i.
Concessione demaniale per un attraversamento torrente Fisca in Comune di Lombardore (TO), con condotta dell'acqua potabile di collegamento tra la rete Smat di Volpiano e Lombardore (TO) - (prog. ATO 11, 13177)
Fascicolo TO/AT/5624 - Autorizzazione Idraulica n° 5570/2021- Richiedente:Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio, 14 – 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale per un attraversamento torrente Fisca in Comune di Lombardore (TO), con condotta dell'acqua potabile di collegamento tra la rete Smat di Volpiano e Lombardore (TO) (rif. Prog. ATO 11,13177), agli atti di questo Settore con prot. n. 20154/A1813B del 23/04/2020.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

A seguito dell'esame preliminare, con nota prot. n. 24090/A1813B del 14/05/2020 si è provveduto a fornire comunicazione di avvio del procedimento.

Il progetto complessivo riguarda la posa di nuova condotta tra la rete Smat di Volpiano e Lombardore e il rifacimento della condotta ammalorata in area industriale (via Volpiano, via Rivarossa e via Molino) sempre in comune di Lombardore.

L'intervento oggetto di autorizzazione idraulica riguarda l'attraversamento del Torrente Fisca con

una tubazione in acciaio Dn150 (lunghezza circa 20,00 m), protetta da un tubo camicia sempre in acciaio Dn300 (lunghezza circa 20 m), posta in adiacenza alla soletta del ponte in c.a., lato valle. La tubazione verrà posata tra due pozzetti in c.a., dimensioni 170 x 170 cm posati a tergo dei muri d'ala del ponte e sarà sorretta da trave IPE in acciaio per condotte. I pozzetti saranno inoltre muniti di scarico per le operazioni di pulizia e manutenzione, le cui tubazioni saranno attestate in corrispondenza delle scogliere esistenti su entrambe le sponde.

All'istanza, presentata in data 23.04.2020 con prot. 20154/A1813B, sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Luca Gattiglia dello Studio EDES Ingegneri Associati, costituiti da Relazione illustrativa, e da n. 1 fascicolo di tavole grafiche comprendenti Corografia, Planimetria di progetto; Planimetria di progetto - Aree di dettaglio: Via Volpiano, Via Torino e Strada Ripa Vecchia; Profilo, sezioni e particolari costruttivi di progetto. Gli elaborati sono stati integrati in data 6.05.2021 con nota prot. 21599, con tavola contenente planimetria di dettaglio, profilo longitudinale e sezione trasversale del ponte e della tubazione, e documentazione fotografica come richiesto con nota del 9.04.2021 prot. 17308.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Lombardore (TO) è stata richiesta con nota prot. n. 24092/A1813B del 14/05/2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. e non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Preso atto della relazione di fine istruttoria n. 5570/2021, redatto dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino in data 06/07/2021 e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Preso atto dell'avvenuto versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese istruttoria, come agli atti di questo Settore prot. n. 38196/A1813B del 05/08/2021.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2021 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato altresì atto che:

- non sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, conseguentemente ai carichi di lavoro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive norme correlate,
- Vista la L.R. n. 4/2009, con rimando all'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

a) di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la Ditta SMAT S.p.A. ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'intradosso della trave IPE di sostegno della tubazione in acciaio dovrà essere posizionato ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto all'intradosso del ponte della S.P. al fine di rispettare il franco idraulico di 1,50 m, rispetto al livello di piena del Torrente Fisca con Tr=200 anni previsto dalle NTC 2018 (il livello di piena considerato deriva dalle analisi idrauliche svolte per l'adeguamento al PAI del PRGC di Lombardore agli atti del settore scrivente);
3. dovrà essere effettuata la verifica strutturale della trave IPE di sostegno ai sensi delle NTC 2018, e dei relativi pozzetti in c.a. di appoggio, compreso il relativo sistema di collegamento tra la IPE ed il pozzetto stesso; siano inoltre idoneamente verificate le staffe di ancoraggio della tubazione nei confronti della trave IPE;
4. la realizzazione dei due pozzetti con la relativa fondazione a tergo dei muri d'ala del ponte, non dovrà creare problematiche di instabilità né danneggiare questi ultimi;
5. il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
6. le sponde, I manufatti esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori

- dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 8. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
 9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda in corrispondenza dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
 12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
 13. ai fini di cui al punto precedente dovrà essere richiesta formale autorizzazione all'Ente proprietario del ponte in merito al posizionamento in adiacenza della nuova tubazione all'impalcato del ponte stesso;
 14. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 15. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
 16. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
- b) di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento torrente Fisca in Comune di Lombardore (TO), con condotta dell'acqua potabile di collegamento tra la rete Smat di Volpiano e Lombardore (TO), come individuata nell'elaborato tecnico allegato all'istanza;

c) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

d).di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

e) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

f) di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2021, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2021;

g) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino

Codice Fiscale 80087670016

Pratica TO/AT/5624- Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n. del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento nel Torrente Fisca, in Comune di Lombardore con condotta dell'acqua potabile, di collegamento tra la rete Smat di Volpiano e Lombardore (TO) (prog. ATO 11, 13177) ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, partita I.V.A. 07937540016, nella persona del Direttore Generale, ing. Marco ACRI, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento nel Torrente Fisca, in Comune di Lombardore con condotta dell'acqua potabile, di collegamento tra la rete Smat di Volpiano e Lombardore (TO) (prog. ATO 11, 13177). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di

concessione del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31.12.2039**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso

della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 188,00 (centottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 376,00 (trecentosettantasei/00), pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società SMAT S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, partita I.V.A. 07937540016. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario (1)	per l'Amministrazione concedente
Il Direttore Generale	II RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Marco ACRI	Dott. For. Elio PULZONI
firmato digitalmente	firmato digitalmente